



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n. 958

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168 “*Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*” e ss.mm.ii. ed in particolare, l’art. 6 “*Autonomia delle Università*”;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con DR n. 3687 del 11.10.2024 e pubblicato sulla GU n. 254 del 29.10.2024;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 10.02.2025, con la quale è stata approvata la modifica dell’art. 22 del Regolamento Generale di Ateneo, in materia di elezione del Rettore;
- VISTA la nota prot. n. 3574 del 18.03.2025 (assunta al protocollo di questa Università in data 18.03.2025, con il n. 88123), con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha formulato rilievi in merito alla su citata modifica;
- SENTITO il Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1

L’art. 22 del Regolamento Generale di Ateneo “*Elezione del Rettore*” è riformulato come da allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Bari, 19 marzo 2025

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 22 – Elezione del Rettore

1. Il Senato Accademico, in vista della scadenza del mandato del Rettore, invita il Decano dei professori di ruolo di I fascia, ad avviare il procedimento di rinnovo.

2. Il Decano, in ogni caso, sei mesi prima della scadenza del mandato, indice nuove elezioni con apposito bando che è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale dell'Università e che deve contenere:

- a) i termini e le modalità di convocazione del corpo elettorale;
- b) il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle candidature, ove previste;
- d) i termini e le forme di pubblicità delle candidature;
- e) i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione delle liste degli elettori;
- f) le modalità di svolgimento della propaganda elettorale;
- g) il numero, la ubicazione, l'orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi, tali da garantire la più ampia partecipazione dell'elettorato;
- h) ogni altro elemento specifico relativo alla elezione.

Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di 40 e non più di 60 giorni. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione della carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 90° e il 120° giorno successivo all'accettazione delle dimissioni o alla cessazione.

Il bando fissa le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atte a garantire a tutte le strutture dell'Ateneo efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.

3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

4. Le candidature sono libere e devono essere presentate per iscritto al Direttore Generale, nei termini previsti dal bando, unitamente alle linee programmatiche. Il Direttore Generale provvede a rendere note le candidature mediante pubblicazione su apposita pagina del portale web dell'Università.

5. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore Generale che ne dispone l'immediata pubblicazione su apposita pagina del portale web dell'Università e nei locali del seggio.

6. L'elettorato attivo spetta:

- a) a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato – di tipo a, di tipo b e in tenure track (RTT) – nonché agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
- b) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, nonché ai componenti della Consulta degli Specializzandi;
- c) al personale tecnico-amministrativo / collaboratori ed esperti linguistici / tecnologi e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 24% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.

7. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Al ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il più giovane di età.

8. Le prime due votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum richiesto per la validità della prima tornata di voto, si procede alla seconda tornata di voto.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum alla seconda tornata di voto, sono indette nuove elezioni mediante apposito bando, da emanare non meno di 30 giorni dopo.

Il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Tra la prima e la seconda tornata di voto e tra la seconda tornata ed il ballottaggio dovranno trascorrere non più di 7 giorni per la convocazione del corpo elettorale.

9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano nei termini prescritti dal bando di indizione ed è composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario. I componenti del seggio sono scelti fra gli aventi diritto al voto, che non risultino fra i candidati da eleggere, in modo da assicurare un rappresentante per ciascuna categoria di elettori. Il segretario è scelto tra il personale tecnico-amministrativo.

10. Il Presidente del seggio dichiara i risultati delle votazioni al termine delle operazioni di scrutinio.

11. Avverso ogni operazione, dalla data di indizione alla dichiarazione dell'eletto, entro 48 ore, è ammesso ricorso al Decano che si pronuncia nelle 48 ore successive; avverso la decisione del Decano nelle successive 48 ore, può proporsi ricorso, al Senato Accademico che si pronuncia entro tre giorni.

12. Gli atti relativi alla dichiarazione dei risultati delle votazioni sono rimessi al Ministro ai fini del provvedimento di nomina.

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini